



REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI

SOMMARIO

- Art. 1 Proroga dei termini di pagamento
- Art. 2 Rapporti con il contribuente
- Art. 3 Principi in materia di dilazione di pagamento per le somme iscritte a ruolo
- Art. 4 Compensazione di debiti e crediti tributari
- Art. 5 Diritto di interpello
- Art. 6 Riconoscimento e tutela della buona fede
- Art. 7 Autotutela
- Art. 8 Determinazione delle somme considerate di modesto ammontare
- Art. 9 Misura degli interessi
- Art. 10 Rinvio dinamico
- Art. 11 Entrata in vigore



Art. 1

Proroga dei termini di pagamento

1. I tributi comunali e i proventi derivanti dalle entrate extratributarie, i cui termini di pagamento hanno scadenza anteriore a quella di approvazione del bilancio e delle misure tariffarie, devono essere corrisposti entro il mese successivo alla scadenza stabilita per l'approvazione del bilancio e delle misure tariffarie per ciascun anno. Fa eccezione l'imposta comunale sulla pubblicità annuale il cui termine di pagamento è differito al 30 aprile di ciascun anno.

Art. 2

Rapporti con il contribuente

1. I rapporti con il contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione.
2. Il responsabile del tributo assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione che non sia relativa a situazioni impositive consolidate siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche a contribuenti sforniti di conoscenza in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
Ai contribuenti, in particolare residenti in altri Comuni o all'Estero sono fornite, su richiesta e per le vie brevi (telefoniche o informatiche) ogni informazione sulle modalità di applicazione delle imposte e tasse comunali.
3. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione Comunale o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.
4. Per i tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti dalla dichiarazione, il contribuente deve essere invitato a mezzo del servizio postale o a mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Art. 3

Principi in materia di dilazione di pagamento per le somme iscritte a ruolo

1. Il responsabile dell'entrata, su richiesta motivata dal soggetto debitore, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di oggettiva difficoltà del soggetto debitore, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo.
2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.
3. La dilazione di pagamento viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:
 - ripartizione della somma in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma rateizzata e, comunque, fino ad un massimo di sessanta rate mensili, oppure sospensione del pagamento per un periodo massimo di un anno e successiva ripartizione della somma fino ad un massimo di quarantotto rate mensili;
 - scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese;
 - applicazione degli interessi legali su base mensile, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento, se l'istanza è stata presentata prima di tale data, ovvero dalla data di presentazione dell'istanza in



caso contrario. In tale l'ultima ipotesi, tra la data di scadenza del termine di pagamento e quello di presentazione dell'istanza si applicano gli interessi di mora di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 602/73;

- prestazione di un idonea garanzia per i debiti superiori a 1.000 euro, mediante fideiussione bancaria o polizza fidejussoria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi e avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata . La suddetta garanzia dovrà essere rilasciata o da Istituti di credito o da imprese di assicurazione che esercitano il ramo cauzioni iscritte nell'elenco tenuto dall'I.S.V.A.P. e, dovrà contenere tra le clausole la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione;
- decadenza automatica dal beneficio in caso di mancato pagamento, previo sollecito, anche di una sola rata;
- riscossione del debito residuo in un'unica soluzione, nel caso di non ottemperanza al sollecito;
- preclusione di altre dilazioni, in caso di avvenuta decadenza.

Art. 4

Compensazione di debiti e crediti tributari

1. E' ammessa la compensazione dei tributi comunali, secondo le norme seguenti.
2. I tributi ammessi in compensazione sono:
 - l'Imposta Comunale sulla pubblicità
 - l'Imposta Comunale sugli Immobili.
4. E' esclusa la compensazione:
 - per le somme risultanti da avvisi d'accertamento
 - per le somme iscritte a ruolo o risultanti da ingiunzioni di pagamento.
5. Il contribuente , nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
6. Il contribuente che sia avvale della facoltà di cui al punto precedente deve presentare, nei 30 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - a. generalità e codice fiscale del contribuente
 - b. il tributo che si intende estinguere totalmente o parzialmente mediante compensazione
 - c. il tributo dovuto al lordo della compensazione
 - d. il credito che si intende utilizzare per la compensazione distinto per anno d'imposta
 - e. il tributo dovuto al netto della compensazione
 - f. la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
7. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso.

Art 5

Diritto di interpello

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro 120 giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni relative a tributi e tasse comunali a casi concreti e personali qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle

*Ufficio TRIBUTI**tributi@comune.abbadia.siena.it*

disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria .

2. La risposta del responsabile del procedimento, scritta e motivata, ha efficacia esclusivamente ai fini del rapporto tributario del richiedente e soltanto per la questione oggetto dell'istanza di interpello. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1 , si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto , anche a contenuto impositivo o sanzionatorio , emanato in difformità dalla risposta, e' nullo.
3. Limitatamente alla questione in oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1.

Art 6.

Riconoscimento e tutela della buona fede

1. I rapporti tra il Comune e il Contribuente sono improntati sul riconoscimento della buona fede:
2. Non si irrogano sanzioni ed interessi per:
 - errori commessi dal contribuente, ma indotti da indicazioni errate, da comportamenti successivamente modificati o da ritardi e inadempienze poste in essere dal Comune.
 - Violazioni derivate da situazioni di obiettiva incertezza normativa.
 - Errori formali che non comportano debiti d'imposta.

Art. 7

Autotutela

1. Il funzionario responsabile del tributo può in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, annullare totalmente e/o parzialmente e/o rettificare il provvedimento fiscale emesso di cui riscontri l'illegittimità.
2. Il funzionario è comunque tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto definitivo, nei casi in cui emerga che si tratta di errori di persona , doppia imposizione, errori di calcolo nella liquidazione del tributo, preesistenza di requisiti per ottenere agevolazioni ovvero per esibizione di prova del pagamento regolarmente effettuato.
3. Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, il funzionario può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:
 - probabilità di soccombenza del comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente;
 - valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza.

Art. 8

Determinazione delle somme considerate di modesto ammontare

1. Sono stabilite come indicate di seguito, le somme di modesto ammontare comprensive di interessi e sanzioni, fino alla concorrenza delle quali i versamenti non sono dovuti :

a. Imposta Comunale sugli Immobili	Euro 10,00
b. Imposta Comunale sulla Pubblicità	Euro 5,00



Ufficio TRIBUTI

tributi@comune.abbadia.siena.it

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| c. Diritti sulle pubbliche affissioni | Euro 4,00 |
| d. Tariffa smaltimento rifiuti | Euro 5,00 |

2. Sono abrogate tutte le disposizioni che regolano in maniera diversa la materia.

Art. 9

Misura degli interessi

1. La misura annua degli interessi dovuti per tributi, canoni e tariffe non versati o versati in ritardo è incrementata di 3 punti percentuali rispetto al tasso di interesse legale vigente nel tempo.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Sono abrogate tutte le disposizioni che regolano in materia diversa tributi, canoni e tariffe.

Art. 10

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Le norme di questo regolamento entrano in vigore dal 01.01.2007